



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RICCARDO MASSA"**

Via Virgilio Brocchi, 5- c/o Via G. Quarenghi, 12 - 20151 Milano
TEL. 0288444966

www.icriccardomassa.edu.it e-mail miic8c300p@istruzione.it



Prot. N. 451/II.8
Milano, 5 febbraio 2022

Ai docenti e al Personale
Alle famiglie
Agli studenti
IC Riccardo Massa

Oggetto: Nuove disposizioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo - DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 - Prime indicazioni

Si comunicano le nuove disposizioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo presenti nel DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5. L'Art. 6 "Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo" indica le seguenti misure:

SCUOLA PRIMARIA:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di

centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

REGIME SANITARIO

Con cinque o più casi di positività nella classe nella primaria e due o più casi di positività nella classe nella secondaria, la Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022, n. 9894, stabilisce che per i soggetti considerati ad alto rischio si applica la misura della quarantena, disposta dall'autorità sanitaria, **della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo**.

Sono considerati ad alto rischio i soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (1a + 2a dose) o che lo abbiano completato da meno di 14 giorni oppure i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo primario o che siano guariti dal COVID-19 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per tutto il periodo di quarantena e per i 5 giorni successivi.

Invece, per i contatti stretti asintomatici NON ad alto rischio **non si applica la quarantena**, ma si applica il regime di autosorveglianza della durata di 5 giorni con l'obbligo di usare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo.

Se durante il periodo di quarantena o autosorveglianza si manifestano sintomi riconducibili a un'infezione da coronavirus è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

ALTRE INDICAZIONI

Nelle scuole resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Per le scuole primarie e secondarie di primo grado si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nei casi sopra descritti può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

CONOSCENZA DELLO STATO VACCINALE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Si ricorda infine che la scuola è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale delle studentesse e degli studenti delle classi nelle quali sia stata rilevata la presenza di **cinque o più** casi di positività nella classe nella primaria e di due o più casi di positività nella classe nella secondaria. Pertanto, le studentesse e gli studenti interessati ai quali è consentita la partecipazione in presenza alle lezioni dovranno venire a scuola portando con sé il Green Pass oppure il certificato di vaccinazione oppure il certificato di guarigione dal COVID-19 e saranno tenuti ad esibirlo, su richiesta, al personale delegato dal Dirigente scolastico.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Milena Piscozzo

